

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA

DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-5702804

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 17 gennaio 2022

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N°4-2022 **LEGGE DI BILANCIO 2022 (LEGGE 30.12.2021 N.234) –** **PRINCIPALI NOVITA'**

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022

Argomento	Descrizione
Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali	A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti: • attività commerciali; • arti e professioni. Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti). Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa: • si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011; • siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall'art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97). Ultimi adempimenti relativi al 2021 Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora: • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022; • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%). Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA

DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-5702804

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Argomento	Descrizione
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione. Credito d'imposta per i beni materiali "4.0" Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del: • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0" Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto: • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro; • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; • per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione	Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione. In particolare: • il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro; • il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di <i>design</i> e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro; • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto: – per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro; – per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro; – per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Argomento	Descrizione
Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021	Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-<i>bis</i> ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020. La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento. La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-<i>bis</i> del TUIR.
Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a: • 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022; • 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.
Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga	Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-<i>bis</i> ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-<i>septies</i>.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-<i>quater</i>¹ dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Argomento	Descrizione
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità	Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-<i>bis</i> dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino: • al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati: – da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari); – da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”); – da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale; • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo; • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare: • nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale; • nell’introduzione, nel co. 13-<i>bis</i> dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute; • nella specificazione, sempre nel co. 13-<i>bis</i> dell’art. 119, che i prezzi individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzi regionali e i prezzi DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il super-

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA

DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-5702804

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Argomento	Descrizione
	bonus o il "semplice" sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il <i>bonus</i> facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).
Nuova detrazione per le barriere architettoniche	Viene introdotto un <i>bonus</i> edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione, in particolare: • spetta nella misura del 75%; • spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022; • deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: • 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari; • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari. Anche questo nuovo <i>bonus</i> edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.
Proroga del c.d. "bonus facciate"	La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. " <i>bonus</i> facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.
Proroga del c.d. "bonus verde"	È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. "<i>bonus</i> verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta: • per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024; • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Bonus colonnine di ricarica dei	In relazione al <i>bonus</i> colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA

DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-5702804

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Argomento	Descrizione
veicoli elettrici	spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo <i>bonus</i> soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.
Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito	Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai <i>bonus</i> edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022: • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei <i>bonus</i> edilizi; • amplia il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali); • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "<i>bonus</i> facciate"), l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio; • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime	Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere: • utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata". La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021. Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020). Subappaltatori edili Il limite di 2 milioni di euro "assorbe" quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006). Crediti d'imposta agevolativi Il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall'art. 1 co.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA

DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-5702804

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Argomento	Descrizione
	53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).
Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento	Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni. Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36	Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età. Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36 L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022. L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste: • nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo; • nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati. Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Accesso al fondo di garanzia per la prima casa È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.
Misure per il sostegno al credito delle imprese	Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese. Fondo di Garanzia PMI È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti: • dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione <i>una tantum</i> (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020); • la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020). Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020). Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue: • l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Argomento	Descrizione
	- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo); - le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%. Garanzia SACE Viene prorogata al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020). Garanzia green Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del <i>green new deal</i> (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.

Cordialmente

Paolo Torazza

Alberto Papone